



Allegato A) alla DELIBERAZIONE N.

22

DEL

19 GENNAIO 2021

Composto di n. 15 fogli

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI TIPO AMBULATORIALE E DOMICILIARE DIRETTE AL RECUPERO FUNZIONALE E SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA MINORAZIONI FISICHE PSICHICHE E SENSORIALI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (ASL VCO), con sede in Omegna (VB) - Via Mazzini 117, Cod. Fiscale /P. IVA 0063488033 - legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Paolo Borgotti Direttore della SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 Regolamento aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

E

l'Associazione Centri del VCO ONLUS, con sedi in Gravellona Toce (VB) e Domodossola (VB), nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente Dr. Carlo Cinquini,

PREMESSO:

- a) che l'Associazione, provvisoriamente accreditata con DGR n. 43-23753 del 29/12/97, è autorizzata ad erogare, agli aventi diritto, le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa con modalità di erogazione dei trattamenti nella forma:
 - ambulatoriale
 - domiciliare
- b) che per svolgere i propri compiti l'Associazione dispone di locali, attrezzature tecniche e personale qualificato;
- c) che i Centri di cui trattasi hanno sede in Gravellona Toce (VB), corso Roma 75, ed in Domodossola (VB), via S. Francesco 40, entrambi provvisoriamente accreditati con DGR n. 43-23753 del 29/12/97, ed autorizzati ad erogare, agli aventi diritto, le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 della legge 833/78 e smi;
- d) che, nel corso degli anni, i predetti Centri hanno erogato anche per l'ASL VCO le prestazioni di cui al punto a) ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 23.12.1978;
- e) che la Regione Piemonte, con DGR 10-5605 del 02.04.2007, ha normato l'accesso alle prestazioni riabilitative, sia in regime residenziale che in regime ambulatoriale e/o domiciliare, prevedendo la costituzione di una rete di strutture a carattere



riabilitativo presente sul territorio in grado di soddisfare la domanda a seconda dei livelli appropriati di intervento e demandando alla SOC RRF il governo del sistema attraverso la figura del garante del percorso riabilitativo;

- f) che la Regione Piemonte, con la medesima DGR n. 10-5605, ha disciplinato le funzioni riabilitative nell'età evolutiva che, rappresentando un'area di particolare complessità, richiede una trattazione specifica che definisca le caratteristiche e gli orientamenti clinico-organizzativi. In particolare, si osserva che la presa in carico del minore affetto da una patologia dello sviluppo (patologie specificate nella medesima DGR) deve essere realizzata con valenza multidisciplinare, assegnando l'obiettivo di coordinamento alla figura del neuropsichiatra infantile.
- g) che l'Associazione Centri del VCO fa parte della rete riabilitativa e, come previsto dalla DGR n. 10-5605 del 2.4.2007, la mission è rappresentata dalla presa in carico clinica, medico riabilitativa del paziente con diagnosi di disabilità nella fase extraospedaliera.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Nell'ambito della programmazione regionale l'ASL VCO, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 23.12.1978 e s.m.i, si avvale delle prestazioni sanitarie di cui alle premesse, erogate dal predetto Centro per attività riabilitativa rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

ART. 2

Gli obiettivi specifici del presente contratto afferiscono:

- alla ridefinizione delle modalità di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso i Centri del VCO in relazione alla quantità di prestazioni erogabili, date le risorse disponibili, ed alle procedure amministrative;
- alla definizione del budget annuale di spesa e dei relativi volumi di attività;
- all'adeguamento dei percorsi di accesso delle persone con le varie patologie;
- rafforzamento del coordinamento tra servizi aziendali ed i centri accreditati in merito alla gestione delle liste d'attesa ed al rapporto con i familiari;
- alla necessità di erogazione di prestazioni strettamente correlate alla loro appropriatezza.
- Alla garanzia dell'equità di accesso e della libera scelta per l'utente.

**ART. 3**

Le linee programmatiche sono le seguenti:

1. Soggetti aventi diritto

- ☐ Soggetti in età evolutiva (0-18 anni)
- ☐ Persone in età adulta e anziana con disabilità complessa riconducibile alle tipologie previste dalla DGR n. 49-6478 del 1/07/2002, come modificata dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 49-12479 del 2/11/2009, n. 42-941 del 3/11/2010 e DD n. 49 del 25/01/2011: prevalentemente disabilità 2 e 3.

2. Prestazioni erogabili:

Si rinvia all'art. 4.

3. Numero prestazioni individuali die (di cui alla DGR n. 80 - 10902 del 03.02.1987):

SEDE	N. PRESTAZIONI GIORNALIERE COMPLESSIVE (comprese le visite per la predisposizione del programma riabilitativo e le visite di controllo)	TEMPO DI ESECUZIONE
GRAVELLONA TOCE	68	45' CIASCUNA
DOMODOSSOLA	68	45' CIASCUNA

Seppure il numero di prestazioni erogabili è suddiviso tra Gravellona Toce e Domodossola l'Associazione può prevedere spostamenti di attività tra le due sedi usufruendo della flessibilità nella gestione dei propri operatori, tale numero è indicativo e può variare dal mix di prestazioni effettuate fermo restando il tetto massimo di budget annuale assegnato alla struttura. Tale tetto potrà essere rimodulato in base alla definizione del budget nel corso dell'anno per effetto di sopravvenuti provvedimenti Regionali in materia.

4. Accesso: le persone accedono ai trattamenti a carico del SSN esclusivamente tramite invio da parte dei servizi di NPI ed RRF sulla base di una diagnosi già definita e di un progetto riabilitativo. Quest'ultimo potrebbe essere soggetto a variazioni. Il Progetto riabilitativo viene definito per obiettivi di abilitazione/riabilitazione e non per cicli di cura.

5. Tipologie di disabilità con relativo percorso

A fronte delle tipologie di disabilità di seguito elencate sono previste le relative linee guida, allegate alla precedente determinazione n. 783 del 18.07.2013.



- ☐ Ritardo semplice del linguaggio
- ☐ Ritardo secondario del linguaggio
- ☐ Disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
- ☐ Ritardo neuro psicomotorio e disabilità neuromotoria
- ☐ Ritardo mentale
- ☐ ADHD
- ☐ Autismo
- ☐ Disabilità psichica (diagnosi Asse 1 ICD 10)
- ☐ Disabilità complesse a varia genesi riconducibili prevalentemente alle tipologie di disabilità 2 e 3 della D.G.R. n. 49-6478 del 1/07/2002, come modificata dalle DGR n. 49-12479 del 2/11/2009, n. 42-941 del 3/11/2010 e D.D. n. 49 del 25/01/2011 (ad eccezione della protesizzazione maggiore in soggetti senza altre patologie).

ART. 4

Le prestazioni sanitarie riabilitative che i Centri erogano agli effetti dal presente contratto risultano essere **esclusivamente** le seguenti:

- valutazioni (visita per predisposizione dei programmi riabilitativi e visita di controllo) rivolte alla definizione della presa in carico per l'attuazione del progetto riabilitativo individuale predisposto dalla ASL inviante (SOC NPI per l'età evolutiva, SOC RRF per l'età adulta e anziana) e per la verifica dei risultati.
- trattamenti in forma ambulatoriale ed in forma domiciliare (per la domiciliarità il riferimento normativo è la D.D. dell'Assessorato Politiche Sanitarie Regione Piemonte n. 26 del 22.10.2007) per:
 - trattamenti di rieducazione dei disturbi motori e sensitivi a maggiore disabilità
 - trattamenti di rieducazione motoria in gruppo
 - trattamenti di riabilitazione individuale in acqua (piscina)
 - trattamenti di riabilitazione in acqua in piccolo gruppo
 - trattamenti di rieducazione dei disturbi comunicativi a maggiore complessità (individuali e di gruppo)
 - trattamenti di rieducazione delle funzioni corticali superiori correlati al disturbo comunicativo (individuali e di gruppo)
 - trattamenti di rieducazione delle funzioni corticali superiori correlati al disturbo motorio sensitivo
 - linfodrenaggio (per patologia oncologica)
 - terapia neuropsicomotoria dell'età evolutiva (individuale)
 - terapia neuropsicomotoria dell'età evolutiva in piccolo gruppo
 - trattamenti psicoeducativi



- psicoterapia nucleo familiare
- psicoterapia individuale
- psicoterapia di gruppo
- attività di riabilitazione e sostegno in ambito psicologico
- interventi multiprofessionali richiesti dall'ASL VCO

in applicazione a quanto disposto dalla DGR n. 80 - 10902 del 03.02.1987 ed alla comunicazione della Regione Piemonte prot. N. 4776/772/49 del 23 dicembre 1994.

ART. 5

Il percorso per l'accesso alle prestazioni previste dal presente contratto viene così determinato:

- **per gli utenti adulti** il MMG o altro specialista interno invia il paziente alla SOC RRF con impegnativa di visita fisiatrica. La prenotazione avviene presso il CUP dell'ASL. Anche nel caso di paziente ricoverato presso un reparto, per il quale si rendono necessarie prestazioni di tipo riabilitativo, la valutazione deve essere effettuata dalla Soc RRF.
- **per i minori** il MMG o PLS od altro specialista interno invia il paziente alla SOC NPI con impegnativa di visita neuropsichiatrica infantile: la prenotazione avviene direttamente presso il servizio. Nel caso di paziente minore ricoverato presso un reparto, per il quale si rendono necessarie prestazioni di tipo riabilitativo, la valutazione deve essere effettuata dalla SOC NPI.

I servizi RRF ed NPI, a seguito delle valutazioni effettuate, predispongono, ove risulti necessaria una presa in carico riabilitativa, un progetto riabilitativo.

Lo specialista che ha redatto il progetto ne consegna una copia all'utente e ne invia copia (in via informatizzata, non appena possibile dal punto di vista operativo) al Distretto di residenza del paziente che formalizza l'autorizzazione ad avviare il percorso di accesso, caratterizzato da visita medica specialistica ed eventuale osservazione breve specifica (max 4 sedute) per la redazione del Piano di trattamento.

L'autorizzazione viene trasmessa (in via informatica, non appena possibile dal punto di vista operativo) all'Associazione Centri del VCO.

ART.6

1. I Centri di Domodossola e Gravellona Toce: accolgono il soggetto, eseguono una visita per l'apertura della cartella ed eventualmente max 4 sedute di osservazione breve se indicate nel progetto riabilitativo di invio, redigono il piano di trattamento che deve essere coerente con il Progetto riabilitativo dell'ASL. Tale piano di trattamento individuale deve essere redatto dal Centro accreditato sulla base dei percorsi riabilitativi concordati con l'ASL ed allegati alla determinazione ASLVCO n. 783 del 18/07/2013.

I Centri di Domodossola e di Gravellona Toce, quindi, trasmettono (per via informatica solo quando ciò sarà possibile dal punto di vista operativo), copia del piano di



trattamento alla sede operativa territoriale del paziente entro tre settimane dal ricevimento della prima autorizzazione (per gli adulti con disabilità 2 massimo 1 settimana).

Ricevuto il Piano di Trattamento, lo valuta, avvalendosi della collaborazione della Soc NPI o RRF, lo rinvia, (per via informatica solo quando ciò sarà possibile dal punto di vista operativo), al Centro entro tre settimane dalla data di ricevimento (per gli adulti con disabilità 2 massimo 1 settimana).

Il piano di trattamento riabilitativo prevede un numero di sedute (anche di tipologia diversa) coerente con le linee guida richiamate nel presente documento, ma di norma non legato a limiti temporali onde evitare disagi al paziente e ulteriore carico burocratico amministrativo per le strutture con data di decorrenza dall'inizio delle sedute e data di fine al termine delle sedute effettuate. Inoltre comprende tipologia, periodicità, frequenza di trattamenti, numero complessivo di interventi (come da DGR n. 43/97).

Il Centro comunica per iscritto, (per via informatica solo quando sarà possibile dal punto di vista operativo), la data di inizio del trattamento e una presunta data di termine al fine dell'organizzazione delle visite delle strutture Asl, come previste dal Progetto riabilitativo individuale di invio. La SOC RRF o NPI segnala, per iscritto, tali date al Centro che, a sua volta, le comunica all'utente.

2. L'eventuale richiesta di proroga dell'intervento deve essere inoltrata alla sede operativa propria del Distretto competente almeno venti giorni prima del termine previsto del trattamento autorizzato, ed essere necessariamente corredata da idonea documentazione clinica che ne attesti la necessità.

Viene inviata tempestivamente la suddetta richiesta alla SOC RRF o NPI che esprime, obbligatoriamente, il parere tecnico relativo alla proroga. Presa visione del parere, provvede a rilasciare l'eventuale autorizzazione entro 3 settimane dal ricevimento della richiesta.

ART. 7

I Centri di riabilitazione devono obbligatoriamente notificare al Distretto di competenza dell'ASL di residenza dell'assistito la cessazione dei trattamenti dei singoli assistiti nel termine perentorio di cinque giorni dalla stessa.

Dopo un mese consecutivo di assenza non giustificata il Centro sospende il trattamento e informa, per iscritto, le strutture competenti ASL che provvederanno alla rivalutazione del caso.

ART. 8

L'ASL VCO corrisponde all'Associazione Centri del VCO le tariffe stabilite dalla D.G.R. n. 14 - 10598 del 06.10.2003 così come indicate nella seguente tabella:



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Tipologia	Tariffe
Visita per predisposizione programmi riabilitativi e visita di controllo	€. 36,41
Trattamento ambulatoriale (individuale)	€. 36,41
Trattamento ambulatoriale (gruppo)	€. 12,83
Trattamento domiciliare	€. 46,98

ART. 9

L'ASL VCO effettua il pagamento delle prestazioni a sessanta giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili che dovranno essere emessi distintamente per ogni Centro dell'Associazione ed indirizzati al Distretto di residenza dell'assistito. Tali rendicontazioni devono riportare, in dettaglio, la contabilizzazione delle prestazioni sanitarie. I conguagli devono avere cadenza trimestrale.

ART.10

Visto il disposto della determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011 non è applicabile alla Struttura quanto disposto dall'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. per quanto attiene la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

ART.11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito indicato come "GDPR"), L'ASL "VCO", Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'articolo 4, numero 7 del GDPR, nomina il Dr. Carlo Cinquini, legale rappresentante l'Associazione Centri del VCO ONLUS, Responsabile del trattamento dei dati personali che sono allo stato trattati e che saranno trattati da quest'ultima, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate nella presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28 e alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

In particolare :

ART. 11.1 GARANZIE OFFERTE DAL RESPONSABILE IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI

- I. Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personali che tratta per conto del Titolare, garantisce che:



- a. tratterà tali Dati Personali solo ai fini dell'esecuzione della convenzione e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non eserciterà alcun controllo sui Dati Personali, e pertanto, non potrà trasferire gli stessi a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia stata specificatamente data o sarà data dal Titolare per iscritto;
 - b. non tratterà o utilizzerà i Dati Personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione della Convenzione;
 - c. non tratterà Dati Personali per proprie finalità
 - d. prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di legge;
- II. il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegale agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
- III. Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare e anche messe a disposizione del Titolare stesso, incluse :
- a. le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati personali;
 - b. l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge Applicabile;
 - c. le procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta di I Titolare, dei Dati Personali di ogni Interessato;
 - d. le procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personali a richiesta del Titolare;
 - e. le misure che consentano di contrassegnare i Dati Personali o gli account, per consentire al Titolare di poter applicare particolari regole ai Dati Personali dei singoli Interessati;
 - f. procedure atte a garantire il diritto degli Interessati alla portabilità dei dati e di limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare.

Il Responsabile deve rispettare le norme di legge e deve adempiere gli obblighi previsti dal presente atto di nomina in modo da evitare che esso stesso o il Titolare incorrano nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge applicabile.



Il Responsabile deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi di legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti da un'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.

Le Parti riconoscono e convengono che il Responsabile, se non diversamente pattuito, non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per la fornitura dei servizi, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dalle norme legali e convenzionali.

Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del GDPR, deve mantenere e compilare, in proprio e/o in base alle indicazioni che verranno fornite dal Titolare, e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dallo stesso. Tale registro deve includere:

- I. il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Fornitori, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale opera il Responsabile, e ove applicabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati;
- II. le categorie di trattamento effettuate per conto di ciascun Titolare del trattamento;
- III. se del caso, i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi.

Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.

ART. 11.2 CARATTERISTICHE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Il Titolare del trattamento definisce, nel rispetto dell'art 28 del GDPR, i seguenti elementi identificativi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:

- I. Il contratto cui si riferiscono i trattamenti affidati al responsabile è la presente Convenzione ;
- II. La durata del trattamento è quella prevista per la presente Convenzione;



III. La natura e finalità del trattamento sono indicate nell'oggetto della Convenzione e il trattamento è necessario ai fini dell'espletamento delle attività;

IV. I dati trattati sono dati personali e particolari dei pazienti ;
rimandando, comunque, al contenuto del presente Atto di nomina per la definizione degli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Il Responsabile deve conservare i Dati Personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati Personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare i requisiti di Sicurezza indicati dal Titolare e i provvedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali, fatti salvi gli adeguamenti che potranno essere necessari a seguito dell'applicazione del Regolamento e di suoi eventuali provvedimenti attuativi.

ART. 11.3 SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei Dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.

ART. 11.4 PERSONALE DEL RESPONSABILE – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO – RISERVATEZZA

Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore e Sub-Responsabile che accede ai Dati Personali conferiti dal Titolare ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto di nomina relativamente al trattamento dei Dati Personali.

In ogni caso il Responsabile sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Il Responsabile si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l'affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e sub-fornitori a cui è



consentito l'accesso ai Dati Personali del Titolare, assicurando in ogni caso che l'accesso a tali dati sia rigorosamente limitato a quei soggetti per i quali l'accesso è strettamente necessario, secondo quanto indicato nel precedente articolo, e all'adempimento dei loro obblighi nei confronti del Responsabile, facendo in modo che essi:

- I. siano informati sulla natura dei Dati Personali del Titolare e consapevoli degli obblighi del Responsabile ai sensi del presente Atto di nomina e del Contratto;
- II. siano stati idoneamente formati sul contenuto delle normative vigenti in materia di protezione dei Dati;
- III. abbiano aderito agli accordi di riservatezza e/o siano soggetti ad obblighi di riservatezza di natura professionale, contrattuale o previsti dalla legge;
- IV. possano accedere ai Dati Personali del Titolare solo previa autenticazione dell'utente e idonea procedura di log-on per evitare accessi non autorizzati.

ART. 11.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.

ART. 11.6 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile non può, ai sensi del presente Atto di nomina, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, (di seguito, il "Sub Responsabile"), a meno che:

- Il Responsabile abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari, del Sub-Responsabile mediante specifica comunicazione preventiva;
- Il Responsabile abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge applicabile, permettendogli, ad esempio, di inviare la notificazione all'Autorità Privacy competente, laddove necessaria;
- Il Responsabile abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di trattamento dei Dati Personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Atto di nomina;
- Il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro i successivi 7 sette giorni lavorativi dalla ricezione della notifica scritta del Responsabile;
- Il Responsabile abbia integrato il contratto di sub-fornitura con le Clausole contrattuali tipo, se, e nella misura in cui, l'ambito di sub-fornitura comporti la trasmissione, l'archiviazione, o il trattamento dei Dati Personali di I Titolare, con qualsiasi mezzo, in paesi terzi extra UE.



Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile, incaricato dal Responsabile stesso, sottoscriva un accordo di trattamento dei dati con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Atto di nomina;

Il Responsabile concorda che tutte le modifiche alle informazioni fornite al Titolare dovranno essere notificate al Titolare per iscritto;

In tutti i casi, il Responsabile resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi specificati;

In caso di violazione del presente Atto di nomina causata dalla condotta o da azioni di un Sub -Responsabile, il Responsabile - se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.

ART. 11.7 VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, nonché nel rispetto del Provvedimento AGPDP n. 393 del 2 luglio 2015 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personali ("Violazione della sicurezza"), ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Fornitori. Tale notifica deve contenere: (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza; (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza e (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i dati personali coinvolti.).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare: (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni; (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza; (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intendono adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi; e (iv) non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.



Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla Violazione stessa.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza ("Avvisi") senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

ART. 11.8 ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alle norme vigenti e deve assistere il Titolare nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare, quale Titolare del trattamento, di rispettare le previsioni di cui all'art. 25 del GDPR relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. privacy by design) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).

In particolare, in linea con i principi di privacy by design, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

ART. 11.9 AUDIT

Il Responsabile garantisce al Titolare, previo congruo preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile e/o i suoi Sub-Fornitori rispettino gli obblighi disciplinati dalla presente convenzione (o contenuti in qualsiasi accordo di sub-trattamento), sempre a condizione che tali verifiche non comportino



l'analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile o del Sub Responsabile. I costi dell'audit saranno a carico del Titolare.

ART. 11.10 CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l'esecuzione della convenzione al termine del periodo di conservazione previsto in questa Convenzione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la cancellazione stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'Interessato.

Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personali dovranno essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di titolarità del Titolare.

ART. 11.11 RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI INDAGINI DIFENSIVE PROVENIENTI DA TERZE PARTI

Se non vietato da norme di legge, il Responsabile o qualsiasi Sub-Responsabile informa tempestivamente il Titolare, entro un termine congruo, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da (i) qualsiasi Autorità di regolamentazione o di vigilanza; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge applicabile, e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che il Titolare possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

ART. 12

Tutte le controversie, sia di natura interpretativa che riferite all'applicazione del presente contratto, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria competente, ovvero al Foro di Verbania.

ART. 13

1. La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e non è soggetta a tacito rinnovo.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
3. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della convenzione stipulata, la stessa deve essere rivista e sottoscritta per l'aderenza alle nuove disposizioni regionali.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

4. Trimestralmente viene effettuato un monitoraggio sull'applicazione delle linee guida, con eventuali proposte di modifica, da un gruppo di lavoro formato dai Direttori delle SOC RRF e NPI e dal Direttore Sanitario dell'Associazione Centri del V.C.O.

ART. 14

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, con onere a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna,

Legale Rappresentante
Associazione Centri del VCO ONLUS
Dr. Carlo Cinquini

Per l'ASL VCO
Il Direttore del Distretto VCO
Dr. Paolo Borgotti
